

**Alle Aziende Associate  
Loro Sedi**

Vicenza, 29 Aprile 2014  
Circolare n. 22750 MM/rf

**Oggetto: Semplificazioni Sistri - Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)**

---

**SISTRI: Emanato decreto semplificazioni e proroga del contributo**

*A pochi giorni dalla scadenza del 30 aprile firmato dal Ministro dell'Ambiente un decreto contenente modifiche e proroga il termine per il pagamento del contributo SISTRI a fine giugno p.v.*

Il Ministero dell'Ambiente ha reso noto, tramite comunicato stampa pubblicato sul sito ministeriale e tramite il portale Sistri, della firma da parte del Ministro dell'atteso decreto, che rende volontario l'uso del sistema per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con non più di 10 dipendenti e proroga il termine per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso al **30 giugno 2014**.

Il decreto n. 126 del 24/04/2014, che recepisce le indicazioni del Tavolo di confronto con le imprese (partecipato da CONFIMI Impresa), è ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda che sono sospese fino a fine anno le sanzioni per le violazioni degli articoli 260-bis e 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006, tra le quali rientra il mancato pagamento nei termini previsti del contributo SISTRI (ex art. 260-bis, comma 2).

Si fa riserva di successive comunicazioni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto.

---

**AEE - Apparecchiature elettriche ed elettroniche, restrizione di determinate sostanze, D.lgs.27/2014**

*Publicato sulla G.U. n. 62 del 15.03.2014 il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27, "Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche", che modifica il D.Lgs. 151/2005.*

Il provvedimento, in vigore dal 30 marzo 2014, si applica alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE elencate all'Allegato I quali:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport
8. Dispositivi medici
9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali
10. Distributori automatici
11. Altre Aee non comprese nelle categorie sopra elencate

Rispetto al decreto 151/2005 precedente, viene precisato in modo più puntuale il campo di applicazione della disciplina: sono esclusi i pannelli fotovoltaici (destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da installatori qualificati per un impiego permanente in un luogo prestabilito) ma sono inclusi cavi e pezzi di ricambio.

Il nuovo decreto stabilisce che le AEE immesse sul mercato non dovranno contenere più del limite consentito delle seguenti sostanze, ai sensi dell'art. 4 comma 1, elencate nell'Allegato II: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE). Nel caso di materiali omogenei è tollerata una concentrazione massima in peso di tali sostanze: non superiore allo 0,01 per il cadmio e 0,1% per le altre sostanze.

Viene abrogato l'allegato V del Dlgs 151/2005 (apparecchiature esentate dalle restrizioni). Le esenzioni previste sono riportate negli Allegati III, IV e nei casi specifici disciplinati dall'art. 4, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto.

I decreti definiscono meglio gli adempimenti a carico dei fabbricanti di AEE e degli altri soggetti – mandatari, importatori e distributori – coinvolti nella filiera.

Tra le novità, si segnala in particolare l'obbligo per i fabbricanti di predisporre la dichiarazione UE di conformità, redatta secondo l'Allegato VI del DM (ex art. 13 comma 2) e di apporre la marcatura CE sul prodotto finito (art. 7 comma 3) secondo i principi, le regole e le condizioni indicate agli artt. 15 e 16 del decreto. La documentazione tecnica, quindi anche la dichiarazione di conformità, viene redatta secondo la norma armonizzata En 50581:2012 (ex art. 14 comma 1).

Le AEE che non rientravano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 151/2005 ma che risultano non conformi al presente decreto, possono comunque continuare ad essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019.

Sono stabilite pesanti sanzioni a carico di tutti gli operatori economici coinvolti; in particolare il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato AEE contenenti le sostanze vietate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro; il distributore che mette sul mercato una AEE priva di marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Tutte le sanzioni sono irrogate dalla Camera di Commercio territorialmente competente.

Si segnala inoltre la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 30 alla Gu 28 marzo 2014 n. 73 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Tra le principali novità l'ampliamento del campo di applicazione ed il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori, senza obbligo di

acquisto di AEE equivalente ("ritiro uno contro zero", con modalità da definirsi con un successivo decreto di attuazione.

L'Ufficio Sicurezza e Ambiente dell'Associazione (e-mail: [sicurezzaambiente@apindustria.vi.it](mailto:sicurezzaambiente@apindustria.vi.it)) resta comunque a disposizione degli Associati per qualsiasi informazione o chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore  
Manuel Maraschin

